



Regione Toscana



## COMUNE DI GROSSETO

### **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RIGUARDANTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PRODUTTIVA DI VIA GENOVA - ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI SU VIA SENESE – CUP: F57H24000310001**

**Intervento finanziato con risorse FSC 2021/2027 – Accordo per la coesione Regione Toscana- Delibera CIPESS 28/2024**

#### **DISCIPLINARE**

##### **PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 1835/2025, questa Amministrazione ha stabilito di affidare l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori riguardanti la **“Riqualificazione dell’area produttiva di via Genova - adeguamento degli accessi su via senese”** nel comune di Grosseto.

Al presente appalto sono applicate le norme vigenti inerenti ai pertinenti criteri ambientali minimi (CAM) come richiamate nella relativo articolo del CSA.

Al presente appalto si applica il D. Lgs. n. 36/2023 come modificato dal Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209.

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108 c.1 di cui al D. Lgs. n. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche Codice).

La presente procedura aperta è interamente svolta esclusivamente tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all’indirizzo: <http://start.toscana.it> e conforme alle prescrizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Non è consentita l’invio dell’offerta con altre modalità. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. I manuali per l’utilizzo della Piattaforma e le regole tecniche che ne disciplinano il funzionamento sono rispettivamente disponibili nelle sezioni denominate “Istruzioni” e “Progetto” accessibili dal menù di sinistra presente nella *home* della stessa Piattaforma.

Il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto è stato validato dal RUP Ing. Luca Vecchieschi con verbale di validazione del 02/07/2025 ed è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 1620 del 03/07/2025.

La durata del procedimento è prevista dall'art. 17, c. 3, del Codice (allegato I.3), e decorre dalla data di pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento dei lavori è il Comune di Grosseto [codice NUTS: ITI1A].

CUP: F57H24000310001

CUI: L00082520537202400002.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Ing. Luca Vecchieschi.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://start.toscana.it>.

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 e Regolamento UE n. 1183/2024 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 aggiornato alla L. 29 aprile 2024, n. 56, recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/site-references/progetto>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

**N.B. In caso di malfunzionamento della Piattaforma la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale.**

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle “*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START*”, consultabili sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, all’indirizzo internet <https://start.toscana.it/>, che disciplinano il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **1.3 IDENTIFICAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

Per poter presentare offerta, entro e non oltre le

**ore 12:30 del 12/09/2025**

è necessario accedere alla Piattaforma Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all’indirizzo <https://start.toscana.it/>.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico al numero 0810084010 attivo dalle ore 08.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: [start.oe@accenture.com](mailto:start.oe@accenture.com).

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

## 2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara e relativi allegati;
- c) Progetto, Schema di Contratto e Capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- d) Modulistica amministrativa: generata in piattaforma e/o resa disponibile dalla Stazione Appaltante;
- e) Decisione di contrarre n. Xx del xx/03/2025.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, per via elettronica, sulla piattaforma START, accessibile anche attraverso il seguente link di collegamento presente sul Profilo del Committente in relazione alla specifica gara: <https://grosseto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/4623058>

## 2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ovvero entro il giorno **02/09/2025**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti “comunicazioni” – “nuovo messaggio” – “chiarimento”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nell'apposita sezione “Chiarimenti” al seguente link: <https://start.toscana.it/tendering/tenders/030739-2025/view/detail/1> pubblicato anche sul sito istituzionale. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Le comunicazioni inviate dalla Stazione appaltante sono altresì inviate alla casella di posta elettronica e posta elettronica certificata indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica d'acquisto, secondo quanto previsto all'art. 8 delle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto Regionale”. L'Amministrazione non risponde della mancata ricezione delle comunicazioni inviate.

Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:

1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password);
- 2 Selezionare la gara di interesse;
- 3 Selezionare “comunicazioni” – “posta ricevuta” tra le voci di menu previste dal sistema.

Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata [noreply@start.toscana.it](mailto:noreply@start.toscana.it) per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

### 3. OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'Oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti relative alla realizzazione dei lavori riguardanti la “**Riqualificazione dell'area produttiva di via Genova - adeguamento degli accessi su via senese-**”, come meglio descritto nel Capitolato.

Ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 si precisa che il presente appalto non è suddiviso in lotti, in quanto i lavori oggetto dell'appalto sono strettamente interconnessi e correlati fra loro, tali da rendere impossibile il frazionamento in lotti funzionali senza incorrere in una manifesta perdita di efficienza e di economicità.

Avuto riguardo all'importo dell'appalto, alle lavorazioni, alla provenienza esclusivamente nazionale degli operatori economici partecipanti agli appalti di questa tipologia, banditi da questo Ente, nonché alla collocazione geografica della stazione appaltante si rileva che non sussiste un interesse transfrontaliero.

L'intervento è finanziato con risorse FSC 2021/2027 – Accordo per la coesione Regione Toscana- Delibera CIPESS 28/2024.

**L'importo complessivo dell'appalto, come previsto dal computo metrico estimativo, ammonta ad € 999.766,16, come dettagliato nella tabella seguente:**

n.	Descrizione lavori	CPV	P (prevalente) S (scorporabile)	Importo
1	<b>LAVORI RIGUARDANTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PRODUTTIVA DI VIA GENOVA - ADEGUAMENTO DEGLI ACCESSI SU VIA SENESE rientranti nella categoria OG3 - Strade, autostrade....</b>	45233000-9	Prevalente	999.766,16 (comprensivo di oneri della sicurezza)
<b>A Importo a base di gara</b>				966.426,72
<b>B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso</b>				33.339,44
<b>C Oneri per la manodopera</b>				107.826,45
<b>A) + B) Importo complessivo</b>				<b>999.766,16</b>

L'appalto è dato a misura.

#### **Prospetto delle lavorazioni:**

CATEGORIA	CLASSIFICA	PREVALENTE/ SCORPORABILE	IMPORTO	INCIDENZA
<b>OG3</b>	III	PREVALENTE	€ 999.766,16	100,000%

			(comprensivo di oneri della sicurezza)	
--	--	--	--	--

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 107.826,45 come stimato dal pertinente elaborato progettuale.

### **I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.**

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera sopra indicati sono scorporati dall'importo soggetto a ribasso; resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Pertanto, dalla lettura sistematica della prima parte dell'articolo 41, comma 14, del D. Lgs. n. 36/2023, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, si determina che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientra nell'importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo (Delibera ANAC n. 528 del 15.11.2023 e conforme Parere MIT nr. 2505 del 17/04/2024).

Ai sensi dell'art. 11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'allegato I.01 al presente appalto si applicano i seguenti CCNL vigenti:

<b>CATEGORIA LAVORI</b>	<b>CODICE</b>	<b>CPV</b>	<b>CODICE ATECO</b>	<b>CCNL</b>
Prevalente	<b>OG3</b>	45233000-9	42.11.00	F012 - Edile

Ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art.11 del Codice gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele e le medesime condizioni di sicurezza di quello di cui sopra indicato: in tal caso, prima dell'aggiudicazione, verrà acquisita la dichiarazione con la quale l'operatore economico s'impegna ad applicare il CCNL territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto per tutta la sua durata ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele, dichiarazione quest'ultima da verificare anche con le modalità di cui all'art.110 del citato D.Lgs.36/2023.

Nel caso il concorrente applichi un CCNL diverso da quello indicato da questa stazione appaltante, dovrà essere resa una dichiarazione di equivalenza ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 compilando il pertinente modello allegato alla documentazione di gara (Dichiarazione di Equivalenza CCNL) da inserire nell'apposito spazio nella piattaforma START (Ulteriore documentazione Amministrativa).

### **3.1 DURATA**

Il presente appalto avrà durata pari a 360 (trecentosessanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori.

### **3.2 REVISIONE PREZZI**

Per la revisione dei prezzi contrattuali si demanda alla normativa vigente di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ed a quanto esplicitamente riportato nel Capitolato speciale di appalto.

Ai sensi dell'art. 60, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023, è prevista una clausola di revisione prezzi da

attivarsi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

### **3.3. PREMI DI ACCELERAZIONE**

La Stazione Appaltante, ai sensi del comma 2 dell'art. 126 del D. Lgs. n. 36/2023, prevede che, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente, sarà riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari allo 0,1 per mille.

L'ammontare del premio è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce "imprevisti" e sarà corrisposto secondo quanto disciplinato dal comma 2 dell'art. 126 del codice.

L'importo complessivo del premio riconosciuto non può superare lo 0,5 per cento dell'importo contrattuale.

### **3.5 PENALI**

Sarà applicata una penale giornaliera, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, pari al 1,5 per mille (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale.

## **4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d):

- a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua esclusivamente con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici, i requisiti posseduti in proprio sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate;
- c) per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, i requisiti sono posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.

Ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023, i consorzi stabili di cui all'articoli 65, comma 2, lettera d) e 66, comma 1, lettera g) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite le consorziate indicate in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della Stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) alle proprie consorziate non costituisce subappalto.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte delle consorziate designate dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo

restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, ai sensi del comma 5 dell'art. 67 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo costituito o costituendo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d), il quale, prima della presentazione dell'offerta, abbia conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti ai sensi del secondo comma, lettera e) dell'art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D. Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale

dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Si rammenta che, al fine di concludere il procedimento nei tempi stabiliti dall'allegato I.3 del D. Lgs. n. 36/2023, i partecipanti sono tenuti ad autorizzare la Stazione Appaltante all'accesso al FVOE.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del D. Lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. Si precisa che, ai sensi dell'art. 95 co. 2 del Codice, è rilevante ai fini dell'esclusione dalla gara il mancato pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali anche non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.10 al Codice. In base alla Delibera ANAC n. 295 del 1 aprile 2020 rilevano tributi sia di competenza statale che locale.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

È vietato il ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 104 del Codice per la soddisfazione dei requisiti generali.

## **5.1 SELF CLEANING**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del D. Lgs. n. 36/2023;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del D. Lgs. n. 36/2023 dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. n. 36/2023 al fine di decidere sull'esclusione.

## **5.2 ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara:

- l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco;

oppure:

- essere inseriti nell'elenco delle imprese che hanno richiesto l'iscrizione;

oppure:

- aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico per le attività previste nell'appalto;

oppure:

- (solo nel caso in cui non sia stata possibile la presentazione di suddetta domanda per motivi dovuti alla Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico dandone adeguata dimostrazione) impegnarsi, qualora aggiudicatario a presentare domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui ha sede l'operatore economico, non appena la procedura sarà possibile.

oppure:

- In assenza delle condizioni di cui sopra dichiara di impegnarsi a far eseguire le suddette lavorazioni ad operatore economico adeguatamente qualificato come sopra richiesto.

La sussistenza di tali condizioni (*white list*) dovrà essere dichiarata all'interno del Modello 1 Integrazione domanda di partecipazione, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, selezionando una delle opzioni sopra descritte.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'allegato II.3 del D. Lgs. n. 36/2023.

## **6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), previa autorizzazione dei partecipanti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

**Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato nelle pertinenti sezioni dei modelli da compilare, inoltre il concorrente potrà allegare nello spazio per la documentazione amministrativa aggiuntiva copia della attestazione SOA posseduta.**

## **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro delle Imprese o altro registro/albo è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA – FINANZIARIA E TECNICA – PROFESSIONALE**

- **L'attestazione di qualificazione (SOA)** in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l'esecuzione dell'appalto.

Viene richiesto il possesso di Attestazione SOA in OG3 in corso di validità con classifica adeguata all'importo dei lavori.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, relativamente alle lavorazioni di cui al presente Disciplinare, di attestazione di qualificazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'articolo 100 del D. Lgs. n. 36/2023 ed allegato II.12, la qualificazione nella categoria con classifica adeguata ai lavori da assumere.

La comprova del requisito è fornita mediante attestazione SOA rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di validità.

Le imprese appartenenti ad altri Paesi UE non in possesso di attestazione SOA, possono partecipare documentando, in base alla normativa vigente nei rispettivi Paesi, il possesso di tutti i requisiti prescritti per l'ottenimento dell'attestazione.

## **6.3 INDICAZIONI PER GLI OPERATORI ECONOMICI SINGOLI E ASSOCIATI**

Il concorrente singolo può partecipare qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 36/2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione Appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

## **6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
  - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b** (se Cooperativa o Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023) essere iscritto all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004 e s.m.i.. Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento e, in caso di consorzi ex art. 65 comma 2 lett. b), c) e d), dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I requisiti di cui al punto 6.2 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

## **6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

### **Requisiti di idoneità professionale**

- a** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b** Il requisito relativo all'iscrizione all'albo delle Società Cooperative istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004 e s.m.i. di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio esecutore.

### **Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale**

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e del comma 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono disciplinati dall'allegato II.12 e computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

## **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 (c.d. avvalimento tecnico-operativo).

Nel Contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a

disposizione del concorrente e indicano che l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del "Codice della crisi e dell'insolvenza" d'impresa, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

**Non è consentito** l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali, oggetto di avvalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

Il concorrente produce a sistema:

- le dichiarazioni dell'ausiliaria, il DGUE dell'ausiliaria di quest'ultima, allegandoli alla documentazione amministrativa da inserire nella busta amministrativa;
- il Contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegandolo alla documentazione amministrativa.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

**È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del Contratto di avvalimento a condizione che il Contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile, e quindi è **causa di esclusione** dalla gara, la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del Contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del D. Lgs. n. 36/2023. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **8. SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nell'apposito campo previsto all'interno della parte II del DGUE. In caso di mancata indicazione delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale

esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al D. Lgs. n. 36/2023. Tale dichiarazione dovrà essere resa nel “Modello 1 – Integrazione domanda di partecipazione” compilando la sezione pertinente (Sezione VIII).

Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

## **9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, CLAUSOLE SOCIALI E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. A tal fine è necessario presentare il modello “Dichiarazione di Equivalenza CCNL” da inserire nell'apposito spazio nella piattaforma START “Ulteriore documentazione Amministrativa”.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile.

Si fa presente che tale impegno è contenuto all'interno della pertinente sezione del “Modello 1”.

**Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

**Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti** sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui

all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per ogni eventuale inadempienza relativa agli obblighi relativi alle pari opportunità generazionali, di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate di cui all'art. 57, comma 2-bis e all'allegato II.3 comma 2 e comma 3 del D.Lgs. 36/2023 l'Amministrazione si riserva l'applicazione di una penale pari all'uno (1) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La Stazione Appaltante prima della stipula del contratto, nonché in fase di esecuzione, verificherà il rispetto, da parte dell'aggiudicatario, nonché degli eventuali subappaltatori, della normativa relativa alla c.d. patente a crediti ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii..

Il concorrente, dovrà rendere nel modello 1, ai sensi dell'art 27, D.lgs. n. 81/2008, così come modificato dal D.L. n. 19/2024 convertito in L. n. 56/2024, a decorrere dal 1° ottobre 2024, le dichiarazioni relative al possesso della patente di cui al suddetto articolo. Sono tenuti a tale adempimento le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale o siano in possesso di attestazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

## 10. GARANZIA PROVVISORIA

È richiesta agli operatori economici concorrenti la presentazione della cauzione sopra indicata, avuto riguardo alla necessità di garantire la serietà delle offerte proposte, poiché l'intervento risulta beneficiario di un finanziamento, condizionato al rispetto di stringenti tempistiche nella fase esecutiva.

La garanzia provvisoria richiesta è pari al 1% dell'importo posto a base di gara soggetto a ribasso a cui si aggiungono i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, come indicato nella tabella sottostante, costituita, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fidejussione a favore della stazione appaltante.

Alla garanzia provvisoria non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, ai sensi dell'art. 53 comma 4-bis del D. Lgs. n. 36/2023.

<b>Oggetto dell'appalto</b>	<b>Riqualificazione dell'area produttiva di via Genova - adeguamento degli accessi su via senese</b>
<b>Importo complessivo dell'appalto escluso IVA</b>	<b>€ 999.766,16</b>
<b>Importo cauzione o fidejussione (1%)</b>	<b>€ 9.997,661</b>
<b>CIG</b>	da visualizzare sulla piattaforma

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) mediante cauzione con pagamento tramite PagoPA al seguente link diretto: [https://cittadino.pluginpay.it/C\\_E202/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services-payment/0000032](https://cittadino.pluginpay.it/C_E202/services-without-registration/spontaneous-payment/urban-services-payment/0000032) avendo cura di inserire nella causale l'oggetto dell'appalto sopra indicato unitamente al codice CIG.

Il documento che attesta l'avvenuto versamento nella forma sopra indicata deve indicare anche il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso. Inoltre, la ricevuta del versamento deve essere inserita nell'apposito spazio previsto per la cauzione provvisoria nella piattaforma START.

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.

385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

[http://www.ivass.it/ivass/impresе\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp)

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **11. SOPRALLUOGO**

Il sopralluogo non è obbligatorio; qualora l'operatore economico volesse effettuare un sopralluogo assistito da un tecnico dell'Amministrazione, potrà prendere a tal fine contatti mediante richiesta inviata con il sistema START entro **02/09/2025**.

## **12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025”.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione economica, nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac> .

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione economica nella sezione dedicata del FVOE nonché nell'apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Qualora la suddetta ricevuta non risulti posta a sistema, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 101 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento effettuato entro la scadenza del termine di presentazione dell'offerta (si veda in tal senso la delibera ANAC n. 30/2024).

L'operatore economico che non adempia alla richiesta della stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

## **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

Entro il termine ultimo di cui al pertinente articolo, l'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma START tutta la documentazione amministrativa di proprio interesse sulla base della forma di partecipazione scelta e la documentazione economica richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

Al passo 3 “presenta offerta” si accede alla schermata di riepilogo della documentazione caricata sulla piattaforma START. L'operatore economico può prendere visione dei documenti caricati verificando la validità delle firme apposte nonché, il contenuto degli stessi al fine di non commettere errori formali.

Nella sezione “Comunicazioni ricevute” relative alla gara il Sistema inserisce la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa, tale notifica è inoltrata alla casella di posta elettronica certificata del concorrente, ovvero, qualora non indicata, alla casella e-mail presente nell'indirizzo.

Quando si è certi del contenuto dei documenti che si intende inviare alla Stazione appaltante è necessario cliccare sul tasto “invia offerta”. Si aprirà una finestra di dialogo dove sarà necessario confermare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto “ok”. Si visualizza un messaggio di conferma dell'invio contenente la data e l'ora di sottomissione dell'offerta.

È possibile, fino al termine del tempo utile per presentare offerta, annullare l'invio dell'offerta cliccando sul tasto “annulla invio offerta” in fondo al riepilogo del passo 3.

### **NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica: all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

### **13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

## B – Offerta economica.

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine perentorio indicato, la seguente documentazione, in formato elettronico e sottoscritta, ove richiesto, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2015.

- Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000;

- per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;

- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

**A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA** di cui ai successivi punti **A.1 e ss.**;

**B) LA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA** di cui ai successivi punti **B.1 e ss.**

**A.1) la “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”**, recante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio da rendersi ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

**N.B.: Per il corretto funzionamento della piattaforma START è necessario generare il PDF del form “domanda di partecipazione” elaborato dalla piattaforma.**

Tuttavia, in attesa dell'aggiornamento della piattaforma al nuovo codice dei contratti pubblici D. lgs. 36/2023, si richiede ai concorrenti di compilare il documento reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione allegata, denominato “INTEGRAZIONE domanda di partecipazione” da caricare a sistema ed allegarlo nell'apposito spazio predisposto.

Di seguito le modalità operative per generare il form “domanda di partecipazione”:

Il concorrente, dopo essersi identificato dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Scegliere** la funzione “Presenta offerta”;
- **Completare**:

Il passo 1 “Definisci forma di partecipazione”;

Il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa” da qui cliccare sul tasto “crea” per creare il form “*Domanda di partecipazione*”. I dati ivi inseriti non saranno tenuti in considerazione dalla Stazione Appaltante in quanto non è richiesto che questo documento sia poi allegato per l’invio all’Amministrazione; La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, che dovrà essere versato nelle modalità indicate di seguito.

### **OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti)**

**Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:**

- la mandataria, per esigenze legate al funzionamento del sistema telematico, deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”.

La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.

**A.2) MODELLO 1 “INTEGRAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”,** in tale documento il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3, del Codice;

- forma di partecipazione di cui all’art. 65 del D. Lgs. n. 36/2023;

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). **Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- **obbligatoriamente il CCNL applicato al proprio personale dipendente.**

**N.B. Ai sensi dell’art.11 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell’allegato I.01 si precisa che la S.A. per la presente procedura di gara ha indicato il contratto collettivo. Il concorrente ha la facoltà di indicare un contratto collettivo differente da quello indicato dalla S.A., purché equivalente. Il contratto collettivo è considerato equivalente se garantisce ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla S.A.. In tal caso compilare il modello “Dichiarazione di Equivalenza CCNL” da inserire nell’apposito spazio nella piattaforma START “Ulteriore documentazione Amministrativa”.**

- di impegnarsi a garantire, quanto indicato all’allegato II.3 del D. Lgs. 36/2023 in tema di clausole sociali.

- di rispettare quanto previsto dall’art. 119 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 in materia di subappalto riferito alle piccole e medie imprese.

- di aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge n. 68 del 1999;

- di impegnarsi ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile;

- nel caso abbia partecipato, negli ultimi dodici mesi, ad altre procedure di gara, di aver ottemperato, se tenuto, all’obbligo di cui all’art. 1, comma 2, dell’All. II.3 al D. Lgs. n. 36/2023;

- di essere in regola, se tenuto, con l'obbligo di iscrizione di cui all'art. 1, comma 52 della L. 190/2012 (cosiddetta white list);
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- ogni ulteriore dichiarazione relativa alla specifica procedura di gara come indicata nel modello medesimo.

**Si precisa che la compilazione e la presentazione del Modello 1 è a cura di tutti gli operatori economici (anche mandanti, consorziate esecutrici, ausiliarie etc..).**

Di seguito le modalità operative per la presentazione del Modello 1 reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione allegata:

- **Compilare** il documento denominato “**modello 1 integrazione della domanda di partecipazione**”;
  - **Firmare digitalmente** il documento compilato dal concorrente. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
  - **Inserire nel sistema il documento firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.**
- In caso di **operatori riuniti**, ogni membro dell'operatore riunito dovrà compilare anche il modello 1 “*integrazione della domanda di partecipazione*” resa disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione allegata e sarà cura dell'impresa mandataria, abilitata al sistema, allegarle ciascuna nell'apposito spazio predisposto sulla piattaforma START;
- ognuno dei membri dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente il modello 1.

### **A.3) EVENTUALE PROCURA**

Se l'offerta è sottoscritta da un Procuratore, il concorrente allega **obbligatoriamente** alla domanda la procura in originale firmato digitalmente o copia digitale dell'originale analogico firmata digitalmente, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore e firmata digitalmente, attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. La procura o la dichiarazione sostitutiva, è documento **obbligatorio solo se la documentazione di gara è sottoscritta dal procuratore**. In caso di operatori riuniti, il legale rappresentante di ciascun partecipante al raggruppamento deve firmare il documento di propria competenza, e tutti i documenti devono essere caricati sul sistema dal legale rappresentante della mandataria.

### **A.4) COMPROVA IMPOSTA DI BOLLO**

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite il modello **F24 ordinario** dell'Agenzia delle Entrate con **codice tributo 1552**.

Per gli operatori economici **esteri** tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento, compreso il CIG.

A comprova del pagamento, il concorrente obbligatoriamente dovrà allegare, nell'apposito spazio della piattaforma START, la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

**NB:** Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo deve inserire sulla Piattaforma, all'interno dello spazio dedicato alla documentazione amministrativa aggiuntiva, apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con la specifica indicazione della norma che dà diritto all'esenzione.

Il Documento attestante il pagamento deve essere caricato sul sistema dal legale rappresentante del concorrente o della mandataria (capogruppo o organo comune).

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 e inserire sul sistema telematico, nell'apposito spazio, scansione del contrassegno telematico (marca da bollo), che dovrà essere previamente annullato con timbro o firma visibili nella copia per immagine ed associato al CIG della procedura di gara in oggetto con apposita autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'Impresa concorrente. Il concorrente è onerato della conservazione del contrassegno telematico per il caso di successivi controlli anche da parte dell'Agenzia delle Entrate e si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. Nel caso di partecipazione in forma associata l'importo dell'imposta di bollo è dovuta solo in riferimento alla domanda della mandataria.

### **A.3) DGUE ONLINE DELL'OPERATORE ECONOMICO E DGUE IN CASO DI AVVALIMENTO/RAGGRUPPAMENTI/CONSORZI/AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE/COOPTAZIONE**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo online sulla Piattaforma START.

Il DGUE è un documento SEMPRE OBBLIGATORIO sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio previsto.

Si ricorda che nel caso di partecipazione in forma di consorzio ordinario, raggruppamento temporaneo, GEIE, rete d'impresе, il sistema START prevede la compilazione del questionario on line-DGUE elettronico per ciascun membro dell'operatore riunito (il sistema gestisce la richiesta amministrativa del DGUE elettronico allo stesso modo della domanda di partecipazione). Start genera automaticamente la richiesta amministrativa del DGUE elettronico, oltre che per il concorrente, anche per la/le impresa/e ausiliaria/e in caso di avvalimento e, nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane, per la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici che prestano i requisiti. Con l'aggiornamento del sistema START del 30 maggio 2025, il membro di un operatore riunito (la/le mandante/i in caso di RTI), l'impresa ausiliaria in caso di avvalimento, la/le consorziata/e esecutrici e non esecutrici possono compilare e inserire a sistema in maniera autonoma il DGUE elettronico di propria pertinenza. Per l'impresa capogruppo/mandataria/offerdente resta attiva la possibilità di gestire, oltre al proprio DGUE, anche quello delle mandanti/ausiliarie/consorziate.

Terminata la compilazione del form, il sistema genera in automatico il documento informatico che:

- nel caso di **Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti** dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascun membro facente parte del RTI/Consorzio ordinario;
- nel caso di **Consorzio di cui alle lett. b) c) e d)** del comma 2 dell'art. 65 del Codice dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio;
- nel caso **consorziate esecutrici**, per le quali il medesimo Consorzio di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2 dell'art. 65 del Codice concorre, dovrà essere firmato digitalmente dal titolare o rappresentante o procuratore di ogni consorziata;
- in caso di **Avvalimento**, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa ausiliaria,

e ricaricato sulla piattaforma nello spazio relativo al DGUE.

### **A.4) MODELLO 2 –DICHIARAZIONI CONSORZIATE/AUSILIARIE/COOPTATE**

Il "**Modello 2 – Dichiarazioni consorziate/ausiliarie**", reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara dovrà essere compilato ove richiesto in conformità con quanto indicato

successivamente in base alla forma di partecipazione.

Tale modello contiene:

**Sezione I:** Dati generali;

**Sezione II:** Dichiarazione consorziata/e indicata/e come esecutrice/i in caso di consorzio art. 65 co. 2 lett. b), c) o d) del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come consorziata esecutrice o se partecipa anche in proprio;

**Sezione III:** Dichiarazione impresa ausiliaria in caso di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice che specifichi se concorre alla procedura di gara solo come impresa ausiliaria o se partecipa anche in proprio;

**Sezione IV:** Dichiarazione impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 nei casi previsti all'art. 124 del Codice;

**Sezione V:** Dichiarazione impresa cooptata ai sensi dell'art. 68 co. 12 del Codice;

**Sezione VI:** Accettazione codice di comportamento della Stazione appaltante;

### **A.5) MODELLO 3 ACCETTAZIONE PATTO D'INTEGRITÀ**

Il “**Modello 3 – Accettazione Patto d'Integrità**”, reso disponibile dall'Amministrazione tra la documentazione di gara, dovrà essere compilato in conformità con quanto indicato successivamente in base alla forma di partecipazione e firmato digitalmente a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. Il documento, sottoscritto digitalmente, dovrà essere inserito sulla piattaforma nell'apposito spazio predisposto dall'Amministrazione.

Il sottoscrittore del documento è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità. L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste, verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

Mediante la compilazione di tale Modello, l'operatore economico dichiara di conoscere ed accettare l'intero Patto.

<b>DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui ai punti A.1), A.2), A.3), A.4), A.5) MODALITA' DI PRESENTAZIONE</b>
<b>IMPRENDITORE INDIVIDUALE E SOCIETA' di cui all' art. 65, co. 2 lett. a) del Codice</b>
Il concorrente dovrà presentare i documenti, di cui ai precedenti punti A.1), A.2), A.3) e A.5), debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START.
<b>CONSORZI FRA SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI di cui all'art. 65, co. 2 lett. b), c) e d) del Codice</b>
<b>Il concorrente</b> dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1); A.2); A.3 e A.5), debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente. La documentazione dovrà essere inserita negli appositi spazi previsti sulla piattaforma START. Si precisa che il Consorzio stabile art. 65 co. 2 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 dovrà indicare i requisiti tecnico professionali che apporta in proprio o per mezzo delle proprie consorziate all'interno del <b>DGUE</b> <b>Ciascuna impresa consorziata esecutrice</b> indicata dal concorrente all'interno della domanda di partecipazione di cui al punto A.1) dovrà compilare nelle pertinenti sezioni e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore: <ul style="list-style-type: none"><li>• DGUE di cui al punto A.3)</li><li>• Il Modello 1 di cui al punto A.2)</li><li>• Il Modello 2 di cui al punto A.4)</li></ul>

- Il Modello 3 – Accettazione Patto d’Integrità di cui al punto A.5)

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del consorzio concorrente.

**N.B. SOLO PER I CONSORZI STABILI**

**Ciascuna impresa consorziata che presta i requisiti speciali (anche se non sono consorziate esecutrici) dovrà rilasciare le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui ai punti A.2),A.3), A.4) e A.5).**

**OPERATORI RIUNITI ai sensi dell’art. 65 co. 2 lett. e), f), g), h) del Codice (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, rete d’impresa)**

Ciascuna impresa facente parte dell’operatore riunito dovrà presentare i documenti di cui ai precedenti punti A.1), A.2); A.3) e A.5) debitamente compilati in ogni loro parte e sottoscritti con firma digitale a cura del titolare, legale rappresentante o procuratore dell’impresa.

Per generare la “Domanda di partecipazione” di cui al punto A.1) la mandataria dovrà selezionare, al termine della compilazione del passo 1 “Forme di partecipazione/dati identificativi” presente sulla piattaforma START, la forma di partecipazione dell’operatore concorrente attraverso l’apposita funzione.

In caso di raggruppamento temporaneo non costituito, consorzio ordinario e GEIE, dovrà essere inserito nello spazio documentazione aggiuntiva l’apposito “Modello impegno al conferimento del mandato”.

Tutta la suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. **già costituiti** deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START copia autentica, rilasciata dal notaio, dell’**atto di costituzione** di RTI /consorzio ordinario di concorrenti /GEIE, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 68 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

Nel caso di partecipazione di rete di imprese deve essere inoltre prodotto ed inserito nell’apposito spazio (documentazione aggiuntiva) dall’operatore abilitato ad operare sul sistema copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Tali documenti dovranno essere inseriti nello spazio della documentazione amministrativa aggiuntiva.

**ISTITUTO DELL’ AVVALIMENTO di cui all’art. 104 del Codice**

**Il concorrente** che intenda ricorrere all’avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice deve indicare nella Sezione III del Modello 1 – integrazione della domanda di partecipazione:

la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici

la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;

(eventuale) i requisiti di cui ci si intende avvalere.

**Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto** in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia autentica rilasciata dal notaio.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

oggetto;

risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc...) messi a disposizione per l’esecuzione dell’appalto, in modo

determinato e specifico;

durata;

L'indicazione della finalità dell'avvalimento: per apportare un requisito di partecipazione; ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'art. 104 co. 1 del D.lgs. 36/2023, il contratto di avvalimento deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Il contratto di avvalimento deve essere inserito nello spazio riferito alla "documentazione amministrativa aggiuntiva"

**L'impresa ausiliaria** indicata dal concorrente deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- Il Modello 1 di cui al punto A.2)
- il DGUE
- il Modello 2 – dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate nelle sezioni pertinenti;
- Modello 3 – Accettazione Patto di Integrità.

Suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

#### **DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Il concorrente che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 94 co. 5 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 dovrà dichiararlo all'interno della pertinente sezione del Modello 1 – dichiarazioni integrative la domanda di partecipazione, seguendo le indicazioni ivi contenute.

**L'impresa ausiliaria indicata dall'operatore economico** deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- il Modello 1 di cui al punto A.2)
- il DGUE
- Il Modello 2 – dichiarazioni consorziate/ausiliare nelle sezioni pertinenti.
- Modello 3 – Accettazione Patto di Integrità.

I suddetti documenti contenenti le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria devono essere inseriti nell'apposito spazio previsto sul sistema telematico da parte dell'**operatore economico partecipante** alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, da parte della mandataria.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (D. Lgs. 12.01.2019, n. 14), per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

#### **COOPTAZIONE di cui all'art. 68 co. 12 del D.lgs. 36/2023**

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto della Cooptazione ai sensi dell'art. 68 co. 12 del Codice, deve dichiarare all'interno del Modello 1- dichiarazioni integrative la domanda di partecipazione nella

pertinente sezione le imprese che intende cooptare.

**Ogni impresa cooptata indicata dal concorrente** nella pertinente sezione del Modello 1 deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore:

- Il Modello 1 di cui al punto A.2)
- DGUE da compilare nelle pertinenti sezioni
- Il Modello 2 – dichiarazioni consorziate/ausiliarie/cooptate, nelle sezioni pertinenti;
- Il Modello 3 – Accettazione Patto di Integrità.

Tutta la suddetta documentazione deve essere inserita nell'apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte del concorrente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

### **13.2 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA**

Se ricorre il presupposto, il concorrente, oltre alla documentazione sopra richiamata dovrà presentare ulteriore documentazione amministrativa anche sulla base dei modelli predisposti dalla S.A. e allegati al presente Disciplinare di gara, relativa alle seguenti ipotesi:

- Avvalimento - Dichiarazione Impresa Ausiliaria per requisiti di partecipazione (Modello 2);
- Contratto di avvalimento nelle modalità precedentemente descritte;
- Dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo/ Consorzio/GEIE/Aggregazioni di Rete con indicazioni del soggetto capofila, conferimento mandato ecc (Modello Impegno a costituire RTP\_Mandato);
- Ulteriori dichiarazioni consorziate esecutori;

- Dichiarazione domanda concordato preventivo;
- Dichiarazione concordato con continuità aziendale;
- Dichiarazione di equivalenza CCNL.

Si ricorda che per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del presidente della repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 14/2019.

- Dichiarazione su professionista concordato con continuità aziendale:

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma, lett. o) del D. Lgs. n. 14/2019 che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

- Atto costitutivo e Statuto del RTI/ RTP/ GEIE/Consorzio già costituito con indicazione del soggetto designato quale capofila e dal quale si evince, nel caso del Consorzio, l'elenco dei consorziati, redatto nella forma minima della scrittura privata in formato elettronico. In quest'ultimo caso, in caso di aggiudicazione, la S.A. procederà a richiedere l'originale. Nell'Atto costitutivo deve essere presente la dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

- Contratto di rete:

se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo e allora:**

**in caso di RTI costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**in caso di RTI costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al raggruppamento, attestanti:
  - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le quote di esecuzione riferite ai singoli operatori economici facenti parte della rete.

**Nessun elemento riconducibile all'offerta economica dovrà essere contenuto nella documentazione amministrativa.**

#### **14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006 e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

#### **15. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità di seguito indicate. L'offerta economica firmata secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

1. il ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara pari a € 966.426,72, comprensivo del costo della manodopera, di cui alla tabella (punto 3), al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza.

Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.

Si precisa che il presente appalto è "a misura" e che il ribasso offerto sarà applicato, all'elenco prezzi.

2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al punto 3 del presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 17 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è vincolante per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.

Per presentare l'offerta economica il fornitore dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Compilare** il form on line;
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche, da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico;
- **Inserire** nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

**N.B.** All'interno del form on-line dell'offerta economica l'operatore economico dovrà indicare negli appositi campi:

- gli **oneri per la sicurezza afferenti l'impresa**, espressi al netto di IVA, che saranno sostenuti durante l'esecuzione del presente appalto. Il valore dei suddetti oneri è da intendersi ricompreso all'interno dell'importo complessivo offerto in ribasso rispetto alla base di gara.
- il **costo complessivo della manodopera** che sosterrà in corso di esecuzione del contratto.

I costi della manodopera e gli oneri della sicurezza afferenti all'impresa di cui sopra non potranno essere pari a 0 pena l'esclusione dalla gara.

## **16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Il presente appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 50, c. 4 e 108 c. 1, del D. Lgs. n. 36/2023, con previsione dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 54, del Codice.

## **17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

### **Inversione procedimentale**

La stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3, del D. Lgs. 36/2023.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva eventualmente la facoltà di esaminare la documentazione amministrativa anche del secondo in graduatoria.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni del seggio di gara, riferite all'offerta economica.

## 18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La prima seduta di gara si terrà in data 15/09/2025 ore 09:30, in modalità non pubblica, secondo l'indirizzo espresso nella D.G.C. 36/2022 del Comune di Grosseto, recepito nella d.d. a contrarre sopra citata. Eventuali modifiche della suddetta data e per le successive sedute di gara, che si svolgeranno con le stesse modalità, saranno rese note ai concorrenti tramite comunicati attraverso il sistema telematico.

Il seggio di gara, composto come indicato nella Determinazione a contrarre, procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte economiche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

Il seggio di gara provvede all'apertura delle buste chiuse elettronicamente contenenti le offerte economiche (documentazione richiesta all'art. 13 del presente disciplinare) e procede ad eventuali esclusioni/soccorsi istruttori.

Il sistema in automatico:

- predispone la graduatoria;
- individua le offerte anomale.

Il seggio di gara si riserva la possibilità di poter sospendere la seduta per approfondire particolari questioni tecniche o giuridico-procedurali.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il sistema di automatico predispone la graduatoria.

Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica:

- manchi;
- non contenga l'indicazione *del ribasso percentuale* offerto e le dichiarazioni presenti nel modello generato dal sistema;
- non contenga l'indicazione del costo della manodopera o gli stessi siano indicati pari a zero;
- sia in aumento rispetto all'importo stimato a base di gara;
- non contenga l'indicazione degli oneri per la sicurezza afferenti all'impresa o gli stessi siano indicati pari a zero.
- sia compilato in modo difforme da quanto indicato nel presente disciplinare;
- rientri in uno dei casi di cui all'art. 70, c. 4, del Codice;
- non sia stato pagato il contributo all'ANAC entro i termini di presentazione dell'offerta.

Sono escluse altresì offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra gara.

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere un'offerta migliorativa e qualora permanga l'ex equo si procede con un sorteggio pubblico per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

## 19. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE

Considerato che i lavori oggetto dell'appalto non presentano un interesse transfrontaliero certo, l'Amministrazione applicherà l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del Codice.

La soglia di anomalia sarà calcolata secondo il "Metodo A", come descritto nell'allegato II.2 al D.Lgs 36/2023.

I calcoli per individuare la soglia di anomalia saranno effettuati in automatico dalla piattaforma START.

Nel caso in cui non sia possibile procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale perché le offerte ammesse sono in numero inferiore a 5, l'Amministrazione non applicherà le disposizioni di cui all'art. 110 del Codice ed aggiudicherà in favore dell'operatore economico che ha offerto il prezzo più basso.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

La verifica di anomalia dell'offerta sarà condotta dal RUP; in caso di particolare complessità delle valutazioni o delle specifiche competenze richieste, il RUP potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 15 co. 6 del D.Lgs. 36/2023.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Il Seggio di gara procede alla formulazione della proposta di aggiudicazione della gara qualora non sia necessario procedere all'attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale, nelle modalità indicate al successivo pertinente articolo.

In caso di offerte uguali si procederà a richiedere un'offerta migliorativa e qualora permanga l'ex aequo si procede con un sorteggio pubblico per addivenire alla proposta di aggiudicazione.

## **20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

La Stazione Appaltante si riserva di sottoporre a controllo e verifica la documentazione amministrativa, oltre al concorrente risultato primo, anche *il secondo in graduatoria*.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Il termine dilatorio ai fini della stipula del contratto non si applica nei casi: a) di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva; b) di appalti basati su un accordo quadro; c) di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; d) di contratti di importo inferiore alle soglie europee.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso. La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso,

efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dal combinato disposto di cui all'art. 53 comma 4 e 4bis e dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in conformità con quanto previsto dal pertinente regolamento dell'Ente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## **22. GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 53 comma 4, 4 bis e dell'art. 117 del Codice l'esecutore del contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria.

La fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, ai sensi dell'art.53 comma 4.bis del D. Lgs. n. 36/2023.

## **23. ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI**

Ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023, l'appaltatore sarà altresì obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento, o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori; la polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'importo assicurato dovrà essere:

- Partita 1 - per impianti ed opere oggetto dell'appalto: l'importo assicurato dovrà corrispondere all'effettivo importo contrattuale, così come determinato a seguito dell'espletamento della gara di appalto;
- Partita 2 – per impianti ed opere preesistenti: € 1.000.000,00 ;
- Partita 3 – demolizione e sgombero: € 500.000,00;

Ai sensi dell'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023, si specifica che l'importo della somma assicurata dalla polizza è superiore all'importo contrattuale data la necessità di prevedere degli importi assicurati, oltre che per la Partita 1, anche per la Partita 2 e per la partita 3; quanto sopra in quanto intervento su viabilità esistente.

Per la responsabilità civile verso terzi, tenuto conto dell'importo delle opere del presente intervento, ai sensi dell'art. 117 comma 10, il massimale è stabilito in 500.000 euro.

Scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili all'Amministrazione aggiudicatrice sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso terzi.

Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193.

#### **24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **25. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario [nel caso di più lotti: di ciascun lotto] deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e [per le pubbliche amministrazioni] nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché [per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO] nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO [negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01].

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario [nel caso di più lotti: di ciascun lotto] ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante.

## **26. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

## **27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Regione Toscana.

## **28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "**Regolamento**"). Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

### **Finalità del trattamento**

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella documentazione prodotta vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

### **Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati**

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D.Lgs. 36/2023, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

### **Diritti del concorrente interessato**

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui

agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento.

**Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati**

**Titolare** del trattamento dei dati è il Comune di Grosseto;

**Responsabile interno** del trattamento dei dati è il dirigente del Settore Coordinamento ed Indirizzo.

**Responsabile esterno** del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana e la Società Pubblica Amministrazione & Mercato srl.

**Incaricati** del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

**Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 5 anni dal termine della procedura di gara.

**Natura del conferimento**

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare alla procedura di gara.

Mediante la presentazione dell'offerta l'interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all'art. 9 del Reg. 679/2016.

**Dati sensibili e giudiziari**

Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101).

I "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D. Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.

Con la sottoscrizione e l'invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

**Consenso trattamento dati tramite FVOE**

Nel rispetto di quanto previsto dal comma 5-bis dell'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023, modificato dal Correttivo D. Lgs. n. 209/2024, l'operatore economico dovrà trasmettere il proprio consenso al trattamento dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'art 24 sottoscrivendo l'allegato Modello 1.

**29. DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni del codice e alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia.

**Il Responsabile Unico di Progetto**  
**Ing. Luca Vecchieschi**